



**CRITERI GENERALI PER LA DEFINIZIONE DI REGOLE PER IL MANTENIMENTO DEGLI INCENTIVI  
IN CONTO ENERGIA**

*Documento tecnico di riferimento*

**Documento per la consultazione**

*(invio osservazioni entro: 6 marzo 2015)*

## **INDICE**

<b>PREMESSA</b>	<b>3</b>
<b>1. INTERVENTI SU IMPIANTI INCENTIVATI IN CONTO ENERGIA</b>	<b>5</b>
1.1 SPOSTAMENTO DELL'IMPIANTO	6
1.2 MODIFICHE DEL PUNTO DI CONNESSIONE DELL'IMPIANTO	7
1.3 VARIAZIONE DELLE MODALITÀ INSTALLATIVE	7
1.4 SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI D'IMPIANTO	8
1.5 INTERVENTI DI MODIFICA DELLA CONFIGURAZIONE ELETTRICA	9
1.6 RIDUZIONE DELLA POTENZA DELL'IMPIANTO	9
1.7 POTENZIAMENTI NON INCENTIVATI	10
1.8 VARIAZIONE DELLA PROPRIETÀ DEL SITO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI	10
1.9 CAMBIO DI TITOLARITÀ DEGLI IMPIANTI	11
1.10 VARIAZIONE DEL REGIME DI CESSIONE IN RETE DELL'ENERGIA PRODOTTA DALL'IMPIANTO E/O DEL REGIME COMMERCIALE DI VALORIZZAZIONE DELLA STESSA	11
<b>2 GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI</b>	<b>12</b>
2.1 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DI REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO	12
<b>3 VERIFICHE E CONTROLLI</b>	<b>14</b>
<b>APPENDICE A - SOGLIA MASSIMA DI ENERGIA INCENTIVABILE</b>	<b>15</b>

## PREMESSA

Il GSE, in attuazione dei Decreti Ministeriali di riferimento, come integrati e modificati, e delle Delibere dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, riconosce le tariffe incentivanti alla produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, secondo modalità operative dettagliate da Guide, Regole Applicative/Tecniche e Informativa pubblicate sul proprio sito istituzionale. L’evoluzione della normativa di riferimento rende necessaria la definizione di alcune regole, a supporto degli operatori, per garantire la corretta gestione in efficienza degli impianti incentivati, nel rispetto delle norme vigenti.

Durante il periodo di incentivazione, può presentarsi, infatti, l’esigenza o la possibilità di apportare modifiche agli impianti fotovoltaici. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano, nel seguito, alcune possibili casistiche:

- spostamento dell’impianto
- modifiche del punto di connessione dell’impianto
- variazione della modalità installativa
- sostituzione dei componenti d’impianto
- interventi di modifica della configurazione elettrica
- riduzione della potenza di impianto e dismissione dell’impianto
- potenziamenti non incentivati
- variazione della proprietà del sito di installazione degli impianti
- cambio di titolarità degli impianti
- variazione del regime di cessione in rete dell’energia prodotta dall’impianto e/o del regime commerciale di valorizzazione della stessa.

Il presente documento tecnico di riferimento (nel seguito anche DTR) illustra le proposte del GSE in merito alla definizione dei criteri da seguire, nel rispetto delle norme di riferimento, per il mantenimento degli incentivi in Conto Energia mediante la formulazione di specifici spunti per la consultazione.

Il DTR si applica agli impianti fotovoltaici ammessi alle tariffe incentivanti del Conto Energia, ai sensi dei Decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 (nel seguito “primo Conto Energia”) e dei successivi Decreti ministeriali 19 febbraio 2007 (nel seguito, “secondo Conto Energia”), 6 agosto 2010 (nel seguito, “terzo Conto Energia”), 5 maggio 2011 (nel seguito, “quarto Conto Energia”) e 5 luglio 2012 (nel seguito, “quinto Conto Energia”).

Il criteri indicati nel DTR si pongono in continuità con le vigenti disposizioni normative volte a fissare un tetto agli oneri di incentivazione alla produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici nella misura stabilita dal decreto ministeriale 5 luglio 2012.

Pertanto, al fine di evitare che eventuali modifiche apportate agli impianti nel corso del periodo di incentivazione possano comportare il superamento del predetto tetto, è opportuno determinare un valore limite, in termini di energia incentivabile, per ciascun impianto incentivato in Conto Energia.

Infatti, si precisa che, in ragione del quinto Conto Energia, che ha individuato in 6,7 miliardi di euro l’anno il costo indicativo cumulato degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, non sono incentivabili gli interventi che comportino incrementi della producibilità dell’impianto ad eccezione di quelli che rientrino nei limiti derivanti dal calcolo della soglia massima di energia incentivabile, come descritta in Appendice A.

I soggetti interessati potranno trasmettere eventuali osservazioni e proposte al seguente indirizzo e-mail [regole.eserciziocontoenergia@gse.it](mailto:regole.eserciziocontoenergia@gse.it) entro il 6/03/2015.

## 1. INTERVENTI SU IMPIANTI INCENTIVATI IN CONTO ENERGIA

Il Soggetto Responsabile che nel corso del periodo di incentivazione apporti una modifica all'impianto è tenuto a darne preventiva comunicazione al GSE. Al fine di mantenere il diritto alle tariffe incentivanti, **le eventuali modifiche devono essere realizzate nel rispetto della normativa di riferimento e in conformità alle disposizioni del presente DTR.**

### **Le modifiche possono essere di carattere:**

- **tecnico** (es. spostamenti, sostituzioni componenti, variazione della tipologia installativa, della configurazione elettrica ecc.);
- **giuridico** (es. cambi di titolarità dell'impianto, cambi di proprietà del sito di installazione ecc.);
- **commerciale** (es. cambi di regime commerciale per la valorizzazione dell'energia immessa in rete ecc.);
- **amministrativo** (es. cambi di IBAN del Soggetto Responsabile, rettifiche di dati anagrafici dell'impianto fotovoltaico ecc.).

Nel Capitolo 2 sono descritte le modalità di comunicazione delle predette modifiche di cui il GSE valuterà l'ammissibilità e i relativi effetti sui requisiti in base ai quali l'impianto è stato ammesso ai meccanismi di incentivazione (ivi inclusi i premi, le maggiorazioni e gli eventuali criteri di priorità), riservandosi di adottare gli opportuni provvedimenti.

In via generale, è necessario che gli impianti oggetto di modifica mantengano i requisiti che hanno consentito l'accesso agli incentivi direttamente o tramite l'ammissione alle graduatorie del primo Conto Energia o ai Registri previsti dal quarto e dal quinto Conto Energia.

Spunto per la consultazione.

Le modifiche potrebbero compromettere la permanenza dei requisiti originari che hanno determinato l'accesso ai meccanismi di incentivazione (ivi inclusi i criteri di priorità), derivandone la decadenza dal diritto agli incentivi e la risoluzione della relativa Convenzione.

Sono individuabili, fattispecie rispetto alle quali potrebbe continuare a riconoscersi l'incentivo, seppur di entità ridotta, in ragione dei nuovi requisiti soggettivi/oggettivi? Se sì, in quali casi? Si chiedono al riguardo osservazioni motivate.

Nel caso in cui, a seguito di motivati interventi, venissero modificate le caratteristiche in base alle quali è stato determinato il valore della tariffa incentivante, la stessa sarà rideterminata in base alle nuove caratteristiche dell'impianto<sup>1</sup> e il valore di eventuali maggiorazioni o premi riconosciuti con criterio percentuale, qualora continuino a permanere le condizioni di cumulabilità degli incentivi previste dal singolo Decreto di riferimento, sarà ricalcolato sulla base della nuova tariffa da applicare.

<sup>1</sup> Fanno eccezione gli impianti interessati dalle norme emanate a favore delle popolazioni colpite dal sisma che ha interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012, realizzati su fabbricati distrutti: tali impianti possono anche essere ricostruiti a terra mantenendo la tariffa incentivante prevista per gli impianti "su edificio" nonché quelli interessati dall'applicazione dell'articolo 2, comma 173 della legge Finanziaria 2008. .

Nel caso in cui la modifica dovesse comportare l'adeguamento in riduzione delle tariffe inizialmente riconosciute, la Convenzione stipulata tra il Soggetto Responsabile e l'impianto sarà conseguentemente modificata.

Gli interventi di modifica non possono in alcun caso comportare un incremento del valore della tariffa incentivante riconosciuta originariamente. In particolare, non sarà possibile richiedere premi e maggiorazioni, anche laddove, in seguito alla modifica apportata all'impianto, dovessero venir meno le eventuali condizioni di non cumulabilità che ne avevano impedito il riconoscimento al momento della richiesta degli incentivi.

Si richiama al riguardo l'art. 20, comma 1, del DM 5 luglio 2012 ai sensi del quale, successivamente al 6 luglio 2013, hanno cessato di applicarsi sia le disposizioni del DM 5 luglio 2012 sia quelle dei precedenti provvedimenti di incentivazione della produzione da impianti solari fotovoltaici, laddove ne derivino incrementi del costo indicativo cumulato raggiunto alla medesima data.

Nei successivi paragrafi sono riportati, in via meramente esemplificativa, alcune delle fattispecie che potrebbero verificarsi durante il periodo d'incentivazione, con le relative implicazioni in termini di mantenimento degli incentivi.

### 1.1 Spostamento dell'impianto

Lo spostamento di un impianto fotovoltaico in un sito diverso da quello di prima installazione comporta la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante e la risoluzione della Convenzione inizialmente stipulata<sup>2</sup>.

Sono consentiti spostamenti all'interno del sito di prima installazione alle seguenti condizioni e purché motivati e autorizzati dagli Enti territorialmente competenti.

Per impianti installati su edificio, il sito di prima installazione coincide con l'unità immobiliare, identificata dalla particella catastale su cui l'impianto è stato inizialmente autorizzato e realizzato.

Per gli impianti installati su edificio sono, pertanto, consentiti spostamenti a condizione che:

- la collocazione finale dell'impianto rimanga nell'ambito della stessa particella catastale;
- l'intervento sia realizzato disponendo del titolo abilitativo necessario.

Per impianti installati a terra, il sito di prima installazione coincide con la/e particella/e registrata/e al Catasto dei Terreni, sulla/e quale/i è stato installato l'impianto, comunicata/e agli Enti competenti per ottenere le autorizzazioni necessarie e al GSE in fase di presentazione della richiesta di riconoscimento delle tariffe incentivanti.

Per gli impianti installati a terra sono, pertanto, consentiti spostamenti a condizione che:

- la collocazione finale dell'impianto rimanga nell'ambito delle particella/e su cui lo stesso è stato inizialmente autorizzato e realizzato;
- l'intervento sia realizzato disponendo del titolo abilitativo necessario.

Qualora il manufatto (pensilina, serra,...) su cui è installato l'impianto non risulti accatastato, si intende come sito di prima installazione la/e particella/e registrata/e al Catasto Terreni sulla/e quale/i insisteva il manufatto,

---

<sup>2</sup> Vedi nota 1.

comunicata/e agli Enti competenti per ottenere le autorizzazioni e al GSE in fase di richiesta di riconoscimento delle tariffe incentivanti.

Per gli impianti installati su manufatti non accatastati sono, pertanto, consentiti spostamenti a condizione che:

- la collocazione finale dell'impianto rimanga nell'ambito delle particella/e su cui insisteva il manufatto sul quale l'impianto è stato inizialmente autorizzato e realizzato;
- l'intervento sia realizzato disponendo del titolo abilitativo necessario.

Come già precisato in Premessa, saranno ammessi gli incrementi della producibilità dell'impianto incentivato e contrattualizzato dal GSE esclusivamente nei limiti derivanti dal calcolo della soglia massima di energia incentivabile ai sensi di quanto descritto nell'Appendice A del presente DTR.

## 1.2 Modifiche del punto di connessione dell'impianto

Il punto di connessione dell'impianto alla Rete elettrica, identificato con un codice POD, deve rimanere non condiviso con altri impianti fotovoltaici incentivati per tutta la durata del periodo di incentivazione, pena la decadenza dal diritto a percepire gli incentivi per tutti gli impianti.

Il codice POD che identifica il punto di connessione può subire variazioni su **iniziativa del Gestore di Rete** nei casi di:

1. fusione per incorporazione del Gestore di Rete con altro Gestore di Rete<sup>3</sup>;
2. cessione di ramo d'azienda di un Gestore di Rete ad altro Gestore di Rete (totale<sup>4</sup> o parziale<sup>5</sup>);

Le variazioni del codice POD possono, inoltre, avvenire nei casi di:

- a) sostituzione del POD provvisorio/di cantiere;
- b) variazione della tensione di collegamento alla Rete dell'impianto;
- c) modifica del regime di cessione in rete dell'energia;
- d) spostamento del punto di connessione.

## 1.3 Variazione delle modalità installative

La variazione delle modalità installative dell'impianto può comportare la classificazione dell'impianto in una tipologia diversa da quella iniziale, con effetti sul mantenimento degli incentivi o sul valore della tariffa incentivante riconosciuta.

A mero titolo esemplificativo, nel caso di impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative (c.d. BIPV) che abbiano avuto accesso diretto ai meccanismi incentivanti ai sensi del DM 5 luglio 2012, il venir meno di tale caratteristica comporterebbe la decadenza dal diritto agli incentivi.

<sup>3</sup> In questo caso è facoltà del Gestore di Rete ricodificare i codici POD.

<sup>4</sup> Anche in questo caso, la ricodifica dei codici POD è facoltà del Gestore di Rete.

<sup>5</sup> La modifica del POD in questi casi è obbligatoria.

Diversamente, laddove le caratteristiche innovative dell'impianto abbiano comportato solo il riconoscimento di un premio, la variazione della modalità installativa comporterebbe il venir meno della componente premiale della tariffa.

La modifica non potrà in nessun caso comportare un incremento della tariffa inizialmente riconosciuta.

Come già precisato in Premessa, saranno ammessi gli incrementi della producibilità dell'impianto incentivato e contrattualizzato dal GSE esclusivamente nei limiti derivanti dal calcolo della soglia massima di energia incentivabile ai sensi di quanto descritto nell'Appendice A del presente DTR.

#### **1.4 Sostituzione dei componenti d'impianto**

È ammessa la sostituzione dei componenti di impianto (contatori, trasformatori compreso il trasformatore d'isolamento, dispositivo d'interfaccia, strutture di sostegno dei moduli) di cui deve, in ogni caso, essere data al GSE preventiva comunicazione. È ammessa, altresì, alle condizioni descritte nel seguito, la sostituzione dei componenti principali di un impianto fotovoltaico (moduli e inverter), purché motivata e autorizzata dagli enti competenti.

Tali interventi non possono comportare incrementi della potenza nominale dell'impianto incentivata e contrattualizzata dal GSE. In ragione della difficoltà, in taluni casi, di reperire sul mercato moduli di potenza esattamente equivalente a quelli originariamente installati e garantire, al contempo, il mantenimento in efficienza degli impianti, si ipotizza di introdurre delle eventuali e congrue franchigie, in termini di incremento di potenza ammissibile, nei soli casi di impianti "domestici", di potenza complessiva non superiore a 6 kW.

Come già precisato in Premessa, saranno ammessi interventi che comportano incrementi della producibilità dell'impianto incentivato e contrattualizzato dal GSE esclusivamente nei limiti derivanti dal calcolo della soglia massima di energia incentivabile ai sensi di quanto descritto nell'Appendice A del presente DTR. Resta fermo il divieto di installare componenti già utilizzati in altri impianti incentivati.

##### Spunto per la consultazione

I nuovi componenti (moduli e/o inverter) installati dovranno possedere i requisiti previsti dall'art. 7 del DM 5 luglio 2012.

Alternativamente, qualora il Soggetto Responsabile abbia provveduto ad approvvigionarsi di moduli/inverter prima della data di pubblicazione del presente DTR e i moduli/inverter non soddisfino i requisiti previsti dall'art. 7 del DM 5 luglio 2012, i nuovi componenti dovranno possedere i requisiti richiesti dal Decreto in base al quale l'impianto è stato incentivato. In tale ipotesi, il GSE chiederà la documentazione ritenuta necessaria per fornire evidenza della data effettiva di approvvigionamento dei componenti.

Quali documenti potrebbero essere utili a tal fine?

Nel caso di sostituzione di moduli, il Soggetto Responsabile è tenuto a dare evidenza al GSE della destinazione del componente sostituito fornendo, ove richiesto:

- 1) nel caso di furto, la denuncia presentata alle Autorità competenti;



- 2) nel caso di guasto o di avarie non riparabili, a seguito delle quali i componenti sostituiti non possono più essere utilizzati e, pertanto, necessitano di opportuno smaltimento, la documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento ai sensi della normativa vigente in materia di RAEE - Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - o il ritiro, da parte del produttore dei pannelli, in caso di difetti di fabbricazione coperti da garanzia.

Nel caso in cui la sostituzione dei moduli avvenga per motivi diversi da quelli previsti ai precedenti punti 1) e 2), e i componenti sostituiti non vengano smaltiti come RAEE, ma siano destinati ad altri usi, potrà essere richiesta dal GSE idonea documentazione comprovante la presa in carico dei medesimi da parte di un soggetto terzo (ad es.: fattura, in caso di vendita) o il loro riutilizzo su un altro impianto non incentivato.

Si ricorda che la sostituzione degli inverter deve essere effettuata nel rispetto delle norme di settore e di quanto previsto dalle Delibere AEEGSI, in materia di connessione degli impianti, e dai gestori di rete nei propri regolamenti d'esercizio.

### **1.5 Interventi di modifica della configurazione elettrica**

Sono ammessi gli interventi che comportano l'inserimento di nuovi componenti o eliminazione di componenti esistenti al fine di adeguare l'impianto all'evoluzione della normativa tecnica relativa al collegamento alla rete e all'esercizio in sicurezza.

Sono inoltre consentiti gli interventi volti a mantenere in efficienza l'impianto o a garantire un corretto rendimento del medesimo, quali, ad esempio, l'installazione di dispositivi (cosiddetti "ottimizzatori") che permettono di ridurre perdite di produzione dovute al non uniforme ombreggiamento dei moduli o alla diversità delle caratteristiche elettriche dei moduli.

Come già precisato in Premessa, saranno ammessi gli incrementi della producibilità dell'impianto incentivato e contrattualizzato dal GSE esclusivamente nei limiti derivanti dal calcolo della soglia massima di energia incentivabile ai sensi di quanto descritto nell'Appendice A del presente DTR.

### **1.6 Riduzione della potenza dell'impianto**

È possibile ridurre in via definitiva la potenza nominale dell'impianto incentivata e contrattualizzata dal GSE (ad esempio nel caso in cui, a seguito di guasti, furti, avarie permanenti dei moduli fotovoltaici, il Soggetto Responsabile non intenda procedere alla sostituzione dei componenti come indicato al precedente paragrafo 1.5, oppure a seguito di specifiche prescrizioni degli Enti competenti) a condizione che l'intervento sia autorizzato e che non abbia effetti sul titolo autorizzativo ottenuto per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto la cui perdurante efficacia e validità deve essere attestata dalle Amministrazioni locali.

In caso di riduzione di potenza il Soggetto Responsabile si intende rinunciatario della quota parte di potenza dismessa o non più installata; in nessun caso la riduzione della potenza dell'impianto può comportare incrementi della tariffa riconosciuta.

## 1.7 Potenziamenti non incentivati

E' possibile realizzare interventi che comportino adeguamenti della potenza in immissione sul punto di connessione alla rete di impianti incentivati, senza variare la potenza incentivata dell'impianto preesistente, attraverso l'installazione di nuovi moduli fotovoltaici e convertitori, rispettando le seguenti condizioni:

- l'impianto oggetto di potenziamento non incentivato deve essere dotato di idonee apparecchiature di misura che permettano di rilevare, separatamente, l'energia elettrica prodotta dalla porzione di impianto incentivato e quella prodotta dalla porzione aggiuntiva, non incentivata. A tal riguardo, si precisa che, nel caso in cui, prima di tale intervento, sia presente sull'impianto incentivato il solo contatore di scambio con la rete elettrica, si richiede l'installazione di un apposito contatore di produzione al fine di assicurare che, su ogni porzione d'impianto, sia possibile effettuare la misurazione separata dell'energia prodotta incentivata e di quella non incentivata;
- la registrazione sul portale GAUDì dell'impianto oggetto di potenziamento non incentivato dovrà essere aggiornata, in coerenza con le disposizioni del Codice di Rete di Terna, mediante la creazione:
  - a) di una nuova sezione d'impianto (SEZ) e di una nuova unità di produzione (UP), qualora l'impianto prima dell'intervento di potenziamento fosse costituito esclusivamente da una sezione incentivata in Tariffa Onnicomprensiva in quarto o quinto Conto Energia. Relativamente alla possibilità di accedere ai regimi di Ritiro Dedicato e Scambio sul Posto per la sola sezione aggiuntiva, si ricorda che, ai sensi della Delibera AEEG 127/10, il Soggetto Responsabile è tenuto a presentare istanza entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio.
  - b) di una nuova sezione d'impianto (SEZ), qualora l'impianto prima dell'intervento di potenziamento non incentivato fosse costituito da sezioni incentivate non in Tariffa Onnicomprensiva. Si ricorda che il Soggetto Responsabile deve richiedere al GSE l'adeguamento della potenza per la convenzione di Ritiro Dedicato o Scambio sul Posto eventualmente stipulata per la sezione di impianto potenziata.

Per gli interventi di potenziamento, anche non incentivato, su impianti fotovoltaici collocati a terra in aree agricole, soggetti ai vincoli di cui all'art. 10, comma 4, del D.lgs 28/2011, è necessario che, anche a seguito dell'intervento, la condizione di occupazione di non più del 10% dell'area nella disponibilità del Soggetto Responsabile alla data di ammissione agli incentivi sia rispettata.

Il mancato rispetto delle regole di realizzazione del potenziamento non incentivato e/o dei termini di comunicazione al GSE, determina la sospensione del riconoscimento delle tariffe incentivanti, a partire dalla data di primo parallelo con la rete elettrica della porzione aggiuntiva di impianto non incentivata e l'adozione dei provvedimenti ritenuti più opportuni.

## 1.8 Variazione della proprietà del sito di installazione degli impianti

Alcune disposizioni normative hanno legato alla proprietà e/o alla disponibilità del sito di installazione degli impianti l'accesso agli incentivi, ovvero il diritto a godere di premi sulle tariffe incentivanti. Di conseguenza, a seconda del diritto che tale condizione ha comportato, in relazione alla concessione dell'incentivo ovvero alla maggiorazione dello stesso, il venir meno della stessa avrà effetti sulla risoluzione definitiva della Convenzione ovvero su una modifica della stessa in termini di riduzione della tariffa incentivante.

A titolo esemplificativo, nel caso di impianti incentivati ai sensi del quarto Conto Energia installati su aree o edifici di proprietà delle pubbliche amministrazioni, la variazione della proprietà del sito di installazione può comportare la decadenza dal diritto a percepire gli incentivi e la risoluzione della Convenzione.

In generale, dunque, laddove il terreno o l'edificio su cui è ubicato un impianto incentivato:

- ✓ fosse trasferito da una Pubblica Amministrazione ad un privato, sarà necessario valutare le motivazioni poste alla base del trasferimento, potendo tale variazione comportare anche la decadenza dal diritto agli incentivi;
- ✓ fosse trasferito da un privato ad una Pubblica Amministrazione, il Soggetto Responsabile non potrebbe fruire dei benefici riservati alle Pubbliche Amministrazioni.

### **1.9 Cambio di titolarità degli impianti**

Per cambio di titolarità di un impianto fotovoltaico si intende la variazione del Soggetto Responsabile<sup>6</sup> di un impianto incentivato. Laddove siano i requisiti soggettivi del Soggetto Responsabile ad aver determinato un maggior favore nel riconoscimento delle tariffe incentivanti, il trasferimento di titolarità dell'impianto fotovoltaico in questione ad un soggetto diverso potrebbe avere effetti sulle tariffe incentivanti inizialmente riconosciute.

In generale, dunque, laddove un impianto incentivato:

- ✓ fosse trasferito da una Pubblica Amministrazione ad un privato, sarà necessario valutare le motivazioni poste alla base del trasferimento, potendo tale variazione comportare anche la decadenza dal diritto agli incentivi;
- ✓ fosse trasferito da un privato ad una Pubblica Amministrazione, il nuovo Soggetto Responsabile non potrebbe fruire dei benefici riservati alle Pubbliche Amministrazioni.

### **1.10 Variazione del regime di cessione in rete dell'energia prodotta dall'impianto e/o del regime commerciale di valorizzazione della stessa**

Gli impianti fotovoltaici possono operare in regime di cessione totale o parziale in rete dell'energia prodotta. In relazione al regime di cessione, l'energia prodotta e immessa in rete da impianti incentivati con meccanismi diversi dalla tariffa omnicomprensiva, può essere valorizzata attraverso il Ritiro Dedicato (RID), lo Scambio Sul Posto (SSP), o tramite la vendita al mercato libero.

I Decreti che nel tempo hanno incentivato la produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica hanno, talvolta, subordinato l'accesso a determinati livelli tariffari o maggiorazioni/premi al regime di cessione in rete dell'energia prodotta dall'impianto e/o al regime commerciale di valorizzazione della stessa.

Pertanto, variazioni della modalità di cessione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto e immessa in rete o del regime commerciale di valorizzazione della stessa, rispetto a quanto inizialmente dichiarato in fase d'istruttoria, possono comportare il venir meno dei requisiti che avevano consentito il riconoscimento delle tariffe incentivanti o di un determinato livello tariffario, con possibile decadenza dal diritto agli incentivi.

---

<sup>6</sup> Soggetto Responsabile: soggetto responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto e che ha avuto diritto a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti.

## 2 GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI

### 2.1 Modalità di comunicazione di realizzazione di un intervento

Nei casi di interventi di:

1. spostamento dell'impianto (cfr. paragrafo 1.1);
2. modifica del punto di connessione, ad eccezione del caso di ricodifica del POD su iniziativa del Gestore di Rete (cfr. paragrafo 1.2);
3. variazione della modalità installativa (cfr. paragrafo 1.3);
4. sostituzione dei componenti dell'impianto (cfr. paragrafo 1.4);
5. modifica della configurazione elettrica (cfr. paragrafo 1.5);
6. riduzione di potenza o dismissione dell'impianto (cfr. paragrafo 1.6);
7. potenziamento non incentivato (cfr. paragrafo 1.7);

il Soggetto Responsabile è tenuto ad informare preventivamente il GSE.

Si precisa che, a seguito del ricevimento della comunicazione, il GSE è tenuto ad avviare un procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/90, per accertare l'ammissibilità della modifica, anche allo scopo di valutarne le conseguenze in termini di decadenza dal diritto agli incentivi o di rimodulazione del valore della tariffa originariamente riconosciuta (nel seguito anche, procedimento di valutazione).

Spunto per la consultazione.

È fatta eccezione per gli interventi per i quali il Soggetto Responsabile è comunque tenuto a comunicare al GSE l'inizio e la fine dei lavori senza che il GSE debba necessariamente pronunciarsi.

Si tratta di interventi tali da non alterare in alcun modo i criteri e i requisiti sulla base dei quali l'impianto è stato ammesso agli incentivi.

Quali interventi potrebbero rientrare in tale casistica?

Fatte salve le ipotesi già regolate da specifiche Procedure operative pubblicate sul sito istituzionale del GSE (cambi di titolarità, variazioni regime di cessione, etc.) che continuano ad applicarsi, il procedimento potrebbe essere avviato, su istanza del Soggetto Responsabile:

- prima della realizzazione dell'intervento di modifica, oppure,
- a valle della realizzazione dell'intervento di modifica.

Nel primo caso, il Soggetto Responsabile non potrebbe procedere alla modifica prima della conclusione del procedimento di valutazione, il cui termine minimo è di 90 giorni, prorogabile ai sensi della Legge 241/90, in caso di necessità di integrazioni e/o motivi ostativi.

Nel secondo caso, il Soggetto Responsabile potrebbe procedere alla modifica presentando al GSE la relativa comunicazione d'inizio lavori nella consapevolezza che, in tale ipotesi, il procedimento di valutazione sarà avviato successivamente alla ricezione della dovuta comunicazione di fine lavori, assumendo in tal modo il rischio di un eventuale esito di non ammissibilità dell'intervento e di decadenza dal diritto agli incentivi. In ogni caso, il Soggetto Responsabile è tenuto ad informare il GSE dell'avvenuta realizzazione dell'intervento.

Spunto per la consultazione.

Si chiedono osservazioni motivate in ordine alla preferenza eventualmente accordata all'avvio del procedimento di valutazione, in via preliminare o successivamente all'intervento di modifica.

Laddove ci si orienti per un procedimento di valutazione post-intervento, è possibile individuare alcune sporadiche e specifiche fattispecie al ricorrere delle quali il GSE possa comunque fornire una valutazione di massima sulla fattibilità dell'intervento?

Si precisa che tale valutazione non sostituirebbe, in ogni caso, il procedimento di valutazione volto a verificare la sussistenza/permanenza di tutti i requisiti necessari al corretto mantenimento degli incentivi originariamente riconosciuti.

### 3 VERIFICHE E CONTROLLI

In aggiunta al procedimento di valutazione dell'ammissibilità della modifica, il GSE può effettuare attività di controllo presso gli impianti.

Al riguardo, si rammenta, infatti, che l'art. 42 del D.lgs. 28/2011 prevede che l'erogazione di incentivi nel settore elettrico e termico, di competenza del GSE, è subordinata alla verifica dei dati forniti dai Soggetti Responsabili che presentano istanza.

In particolare il D.M. 31 gennaio 2014, emanato in attuazione del predetto art. 42 del D.lgs. 28/2011 ed avente ad oggetto la definizione della disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del GSE, prevede che il GSE effettui controlli sugli impianti, anche senza preavviso, attraverso attività di accertamento e riscontro, sia mediante verifiche documentali, sia mediante sopralluoghi presso gli impianti, volte alla verifica della sussistenza ovvero della permanenza dei presupposti per l'erogazione degli incentivi.

I controlli possono riguardare, tra l'altro:

- l'entrata in esercizio degli impianti;
- la conformità e il corretto funzionamento di componenti, apparecchiature, opere connesse e altre infrastrutture degli impianti;
- la veridicità delle informazioni contenute in atti, documenti, attestazioni, comunicazioni e dichiarazioni forniti dal titolare dell'impianto.

Per lo svolgimento dei controlli il GSE può avvalersi del supporto tecnico di soggetti terzi dotati di idonee competenze specialistiche o affidare i controlli alle società da esso controllate. I soggetti preposti dal GSE al controllo rivestono la qualifica di pubblico ufficiale.

Qualora, in esito al procedimento di controllo (sopralluogo o verifica documentale), fossero accertate violazioni rilevanti (Allegato 1 del D.M. 31 gennaio 2014), o comunque violazioni, elusioni o inadempimenti cui consegua l'indebito accesso agli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi con l'integrale recupero delle somme già erogate, ferme restando le sanzioni penali e/o amministrative connesse alla produzione di dati o documenti non veritieri, ovvero di dichiarazioni false o mendaci previste dalle norme di riferimento.

Con riferimento alle specifiche responsabilità poste, per legge, in capo a soggetti diversi dal GSE, quali ad esempio altre Pubbliche Amministrazioni, Gestori di Rete, in ordine alla costruzione e all'esercizio degli impianti, e alle eventuali segnalazioni provenienti da tali soggetti, il GSE adotterà i provvedimenti di propria competenza.

## APPENDICE A - SOGLIA MASSIMA DI ENERGIA INCENTIVABILE

La soglia di energia massima - per kW di potenza installata - incentivabile rappresenta un valore limite, raggiunto il quale il GSE non riconoscerà al Soggetto Responsabile dell'impianto alcun incentivo sulla produzione eccedente. Resta ferma la possibilità di beneficiare, per l'energia eccedente tale soglia, della valorizzazione prevista per l'energia elettrica immessa in rete.

Tale valore verrà determinato, ogni anno, come il massimo valore tra la media della produzione storica di energia (calcolata sugli ultimi 3 anni di produzione) ante intervento dell'impianto oggetto dell'intervento di modifica, calcolata dal GSE sulla base delle misure valide pervenute dal soggetto responsabile dell'invio delle misure e incrementata del 5%, e la media degli impianti incentivati e non soggetti a tale limitazione di energia incentivabile, entrati in esercizio prima del 1° gennaio di tale anno, appartenenti alla medesima provincia, classe di potenza (fino a 20 kW, superiore a 20 kW e fino a 200 kW, superiore a 200 kW e fino a 1 MW, superiore a 1 MW) e tipologia (impianto BIPV, CPV, su edificio, su pensilina/tettoia/barriera acustica, altro) dell'impianto al quale viene applicata tale soglia.

Si ritiene condivisibile la metodologia di calcolo proposta?